



# Comune di Ronciglione

Provincia di Viterbo

Ordinanza N.  
Data di registrazione

29  
05/02/2020

**OGGETTO: CARNEVALE 2020. DIVIETO DI INTRODUZIONE DI PETARDI, FUMOGENI, CORPI CONTUNDENTI, BOTTIGLIE DI VETRO E DI QUALSIASI ALTRO MANUFATTO PERICIOSO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.**

## AREA VII - DIPARTIMENTO SICUREZZA

**Premesso** che nei giorni 09, 16, 20, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2020 si svolgerà all'interno delle vie e piazze cittadine il tradizionale carnevale Ronciglione;

**Considerato** che l'evento richiamerà un pubblico numeroso;

**Vista** la nota della Questura di Viterbo del 03/02/2018 riguardante l'adozione di provvedimenti che prevedano il divieto di accesso di petardi, fumogeni, corpi contundenti e tutto ciò che riguarda la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto necessario**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'accesso e l'introduzione di petardi, fumogeni, corpi contundenti e l'uso di lattine, bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

**Vista** la L. 125 del 24/07/2008;

## ORDINA

- per motivi di cui in premessa, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che su tutto il centro abitato **durante lo svolgimento delle manifestazioni, sia impedito l'accesso e l'introduzione di petardi, fumogeni, corpi contundenti e che sia altresì vietata la vendita per asporto**, di bevande contenute in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari **nei giorni 09, 16, 20, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2020**;

- i titolari degli esercizi dovranno servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai clienti, ove questi intendano consumarle all'esterno dell'esercizio;

–le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;

–La Forza Pubblica, è incaricata del rispetto della presente Ordinanza.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;

Che venga trasmessa:

- al Prefetto di Viterbo;
- al Comando Compagnia Carabinieri e Stazione di Ronciglione;
- al Questore della Provincia di Viterbo;
- al Comando Polizia Locale di Ronciglione.

I messi notificatori e la Polizia Locale sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti nel centro abitato.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

## **IL SINDACO**

**MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.**

(atto sottoscritto digitalmente)